Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 | **Roma — Mercoledì 19 luglio** | **Numero 169**

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. **65**; semestre L. **36**; trimestre L. **30**

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » **120**; » » **80**; » » **50**

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. **0,60** } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » **0,80** } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell' Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. **30** — nel Regno cent. **35** — arretrato in Roma, cent. **50** — nel Regno cent. **60** — all'Estero cent. **90**
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 922 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 2 maggio 1920, n. 621, relativo a modificazioni della legge sulla leva marittima, sostituendosi agli articoli 15 e 16 i seguenti:

Art. 15. — Gli studenti degli Istituti di istruzione nautica, che non si trovino in una delle condizioni previste dagli articoli 10 e 11 del presente decreto, o che trovandosi vi rinunzino, sono arruolati nel corpo R. equipaggi con la loro classe di leva, sempre che risultino idonei al servizio militare marittimo. Essi sono lasciati liberi per continuare gli studi, restando così per loro sospesa la prestazione del servizio militare, sino al conseguimento del relativo diploma.

Tale beneficio cessa per quelli che ripetono il corso più di una volta. Al termine dell'ultimo corso, conseguito il diploma di capitano o di macchinista o di costruttore navale, i giovani su menzionati sono chiamati alle armi.

Il ministro della marina, in corrispondenza delle esigenze dei quadri organici, fisserà annualmente il numero dei diplomati di ciascuna specialità da chiamarsi al tirocinio di ufficiali di complemento e fisserà quanti giovani si dovranno chiamare da ogni Istituto in proporzione al numero degli inscritti nell'Istituto stesso.

Nei limiti di numero stabiliti dal Ministero avranno diritto di preferenza assoluta gli studenti che, avendo le necessarie doti fisiche richieste per gli ufficiali, avranno riportato i migliori punti tanto nell'esame di diploma, quanto nell'esame di esercitazioni professionali.

Queste saranno stabilite con decreto Ministeriale, sentito il Consiglio dell'istruzione nautica.

I giovani che per le votazioni ottenute avessero diritto di preferenza ad essere chiamati al tirocinio di ufficiali di complemento e non avessero compiuto il ventesimo anno di età, ma abbiano compiuto almeno

il diciottesimo, potranno, dietro loro domanda, essere arruolati con anticipazione per la ferma ordinaria.

Gli studenti summenzionati, compiuto il tirocinio e superate le relative prove, ultimeranno i loro obblighi di ferma nel rispettivo grado.

Quelli che non riusciranno a superare le prove di esame ad ufficiale di complemento, adempiranno i loro obblighi di leva nella categoria e con quel grado che potranno essere loro assegnati dal corpo R. equipaggi in relazione alla loro capacità e secondo sarà determinato dal regolamento.

Tutti gli altri diplomati, non prescelti per il servizio a ufficiali di complemento, appena chiamati alle armi, faranno un corso speciale sulle navi armate, ultimato il quale saranno incorporati tra gli equipaggi quali comuni o sotto capi, a seconda della loro capacità, e potranno avanzare di grado secondo le norme che apposito regolamento stabilirà.

Art. 16. — E' in facoltà del ministro della marina di commutare la ferma di leva in quella volontaria di quattro o sei anni ai sotto capi e comuni che ne facciano domanda.

I sotto capi o comuni che abbiano compiuto la propria ferma di leva possono essere ammessi, su loro domanda, a rimanere in servizio con successivi vincoli di ferma della durata di un semestre o di un anno a loro scelta; al termine di ogni anno sarà corrisposta una indennità di L. 400 ai sotto capi e di L. 200 ai comuni. Un comune promosso durante l'anno, se allo scadere di questo ha più che sei mesi di grado, percepirà l'indennità di L. 300.

Il ministro della marina ha pure facoltà di concedere che rimangano in servizio per un tempo indeterminato e senza vincolo di ferma i militari che ne facciano domanda.

Il provvedimento consentito dal comma precedente dovrà essere attuato nei limiti dei fondi assegnati dal bilancio, così da evitare in modo assoluto, in conseguenza di esso, qualsiasi richiesta di maggiore assegnazione.

E' abrogato il disposto del 3° comma dell'art. 39 del decreto Reale 20 ottobre 1919, n. 1988.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE VITO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 852 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Visto il R. decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 2 1, concernente la istituzione del monopolio della importazione e vendita degli apparecchi di accensione automatici, di pezzi di ricambio relativi e delle pietrine focaie;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto col ministro delle finanze e con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei territori della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina annessi al Regno, sono estese le disposizioni di cui al R. decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 281, relative al monopolio della importazione e della vendita di qualsiasi apparecchio di accensione, articolo similare ai fiammiferi, composizione o qualsiasi altro oggetto che nell'uso possa sostituirsi ai fiammiferi di qualunque specie; delle parti e pezzi di ricambio degli apparecchi, articoli, oggetti medesimi; nonchè delle pietrine focaie od altri similari occorrenti per il funzionamento di essi, osservate le disposizioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

Gli apparecchi di accensione di qualsiasi forma o dimensione ed i relativi pezzi di ricambio, le pietrine focaie, od altri oggetti similari che alla data della pubblicazione del presente decreto si trovassero in vendita o in deposito per la vendita od anche in uso personale dovranno entro due mesi dalla data medesima essere denunziati e consegnati all'Ufficio del marchio in Trieste o all'ingegnere dell'Ufficio tecnico di finanza in Trento o al Comando della R. guardia di finanza o alla dispensa dei generi di monopolio del luogo ove risiede il detentore dei ripetuti oggetti.

Gli apparecchi i quali, giusta le norme del cessato regime o in conformità del R. decreto 21 agosto 1921, n. 1229, risulteranno già muniti del vecchio bollo, dovranno essere assoggettati al supplemento di tassa per l'applicazione del nuovo contrassegno di cui all'art. 4 del decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 281; per quelli invece, non muniti del vecchio bollo, l'applicazione del contrassegno medesimo verrà fatta, previo pagamento integrale del diritto di monopolio di cui all'art. 2 del medesimo decreto-legge.

Le pietrine focaie di qualsiasi dimensione saranno trattenute dall'Amministrazione che ne rimborserà agli interessati il valore di costo aumentato del 20 0[0.

Art. 3.

Le stesse norme da emanarsi per il rimanente del Regno ai sensi dell'art. 1 (ultimo capoverso) e art. 2 (prima parte) saranno osservate anche nei territori di cui all'art. 1 del presente decreto:

a) per il rilascio dei permessi di fabbricazione così degli apparecchi e mezzi di ricambio come delle pietrine ed altri oggetti similari, qualora la intera produzione dello stabilimento sia destinata all'esportazione all'estero;

b) per autorizzare privati od Enti a fabbricare od importare per la vendita nel Regno gli apparecchi di accensione, i pezzi di ricambio, le pietrine, ecc.

Il decreto in forza del quale il Ministero delle finanze fisserà annualmente il prezzo di vendita al pubblico delle pietrine focaie, avrà vigore anche nei territori della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina annessi al Regno.

Art. 4.

Sono abrogate le disposizioni del cessato regime contrarie a quelle che vengono estese col presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore contemporaneamente alle disposizioni di cui al R. decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 281, ed in forza del medesimo decreto che sarà emanato dal Ministero delle finanze a mente dell'art. 7.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — BERTONE — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti decreti:

N. 937. Regio decreto 25 giugno 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Opera pia « Lasciti dotalizi Cesare e Giovanni Velli » di Triora (Porto Maurizio) è eretta in Ente morale sotto Amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico, con alcune modificazioni.

N. 942. Regio decreto 27 giugno 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, sono modificati gli articoli 1, 5, 6, 10 e 12 dello statuto della R. Deputazione veneto-tridentina di storia patria, con sede in Venezia, approvato con R. decreto 5 maggio 1892, n. CCCXLV (parte supplementare), modificato dai RR. decreti 20 febbraio 1908, n. CXIV (parte supplementare) e 11 agosto 1921, n. 1280).

N. 946. Regio decreto 2 luglio 1922, col quale, sulla proposta del ministro per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il comune di Cavaso è autorizzato al cambiamento di denominazione in quella di « Cavaso del Tomba ».

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEL TESORO

Sottosegretariato di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra

Servizio dell'assistenza militare

Enti che si occupano dell'assistenza ai combattenti, registrati a mente del R. decreto 4 novembre 1919, n. 2225.

Enti registrati in data 10 giugno 1922:

Comitato di assistenza ai combattenti più bisognosi della Sezione dell'Associazione nazionale combattenti di:

Montecatini Val di Nievole (Lucca) — Sorano (Grosseto) — Borgo a Mozzano (Lucca) — Lapio (Avellino) — Aiello del Sabato (Avellino).

Comitato di assistenza ai combattenti più bisognosi dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra di:

Macerata.

Enti registrati in data 15 giugno 1922:

Comitato di assistenza ai combattenti più bisognosi della sezione dell'Associazione nazionale combattenti di:

Licodia Eubea (Catania) — Assoro (Catania) — Bardonecchia (Torino) — Cafasse Torinese (Torino).

Enti registrati in data 18 giugno 1922:

Comitato di assistenza ai combattenti più bisognosi della sezione dell'Associazione nazionale combattenti di:

Lumezzane San Sebastiano (Brescia) — Ramacca (Catania) — Montorgiali (Grosseto) — Gussago (Brescia).

Comitato di assistenza ai combattenti più bisognosi dell'Unione nazionale reduci di guerra di:

Brusasco (Torino).

Enti registrati in data 22 giugno 1922:

Comitato di assistenza ai combattenti più bisognosi della Sezione dell'Associazione nazionale combattenti di:

Fagagna (Udine) — Ussita (Macerata) — Tricesimo (Udine) — Mortegliano (Udine) — Moggio Udinese (Udine — Bicinicco (Udine) — Nogaredo Barazzetto di Caseano (Udine) — Trivignano Udinese (Udine) — Precenicco (Udine) — Cordovado (Udine) — Sant'Agapito (Campobasso) — Palata (Campobasso) — Magnano di Riviera (Udine) — Silvella di San Vito di Fagagna (Udine) — Guglionesi (Campobasso) — Codroipo (Udine) — San Daniele del Friuli Udine) — Chiauci (Campobasso) — Porto Civitanova (Macerata).

Comitato di assistenza ai combattenti più bisognosi della sezione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra di

Recanati (Macerata).

Enti registrati in data 29 giugno 1922:

Comitato di assistenza ai combattenti più bisognosi della Sezione dell'Associazione nazionale combattenti di:

Lusevera (Udine) — Civitacampomarano (Campobasso).

Enti registrati in data 30 giugno 1922:

Comitato di assistenza ai combattenti più bisognosi della sezione dell'Associazione nazionale combattenti di:

Firenzuola (Firenze).

BANCO DI SICILIA

Situazione sommaria al 20 giugno 1922.

Cassa	191.595.000
Portafoglio s/piazze italiane	220.475.000
Anticipazioni ordinarie	123.230.000
Fondi sull'estero — Portafoglio	14.077.000
Fondi sull'estero — Conti correnti	17.774.000
Circolazione — p/c/ del commercio	236.799.000
Circolazione — p/c/ dello Stato	414.272.000
Debiti a vista	123.328.000
Depositi in c/c fruttifero	96.909.000
Depositi della Cassa di risparmio del Banco	373.150.000
Rapporto della riserva metallica alla circolazione	27,13 0|0

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 17 luglio 1922
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	181 39	Dinari	—
Londra	97 976	Corone jugoslave	—
Svizzera	422 50	Belgio	171 67
Spagna	—	Olanda	8 55
Berlino	4 93	Pesos oro	17 91
Vienna	0 10	Pesos carta	7 85
Praga	49 75	New York	21 99

Oro . . . . . . 424 31.

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3 50 % netto (1906)	71 07	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 %	77 71	—

CONCORSI

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Veduto il R. decreto-legge 30 maggio 1920, n. 926;

Veduto il regolamento generale universitario approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 796;

Veduto il R. decreto 13 febbraio 1921, n. 197, che sostituisce alcuni articoli del predetto regolamento generale universitario;

DECRETA:

Sono aperti i concorsi per professore straordinario:

A) nelle Facoltà di medicina e chirurgia:

1° alla Cattedra di patologia e clinica chirurgica della R. università di Sassari;

2° alla Cattedra di clinica oto-rino-laringoiatria della R. università di Pavia;

3° alla Cattedra di anatomia umana normale (descrittiva o sistematica, topografica e microscopica) della R. università di Sassari;

B) nella Facoltà di scienze:

1° alla Cattedra di chimica generale della R. università di Bologna;

C) nelle Facoltà di lettere e filosofia:

1° alla Cattedra di archeologia della R. Università di Torino;

2° alla Cattedra di storia della Chiesa della R. università di Napoli.

D) nelle RR. scuole di applicazione per gli ingegneri:

1° alla Cattedra di architettura tecnica del R. politecnico di Torino;

2° alla Cattedra di ferrovie del R. politecnico di Torino.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero la loro domanda in carta bollata da L. 2 non più tardi del giorno 30 novembre 1922 e vi dovranno unire:

a) una esposizione in carta libera, e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco in carta libera, e in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano, con indicazione del numero dei pacchi che si spediscono;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni, queste ultime in cinque esemplari.

Sarà consentita la presentazione di minor numero di esemplari solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo ed esauriti in commercio;

d) il loro atto di nascita debitamente legalizzato.

I concorrenti che non appartengano all'insegnamento e all'Amministrazione governativa devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di oltre un mese a quella del presente avviso.

Sono ammessi soltanto lavori pubblicati e fra questi deve esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della Cattedra messa a concorso.

In luogo di pubblicazioni possono essere presentati, secondo la natura della Cattedra cui occorre provvedere, tavole, modelli, disegni di lavori grafici in genere.

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Le domande, le pubblicazioni e i documenti s'intendono presentati in tempo utile, ove, da documenti rilasciati dagli uffici postali e ferroviari del Regno, risulti che essi sono stati spediti, se per posta, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine del concorso, se per ferrovia, almeno 10 giorni prima della scadenza e sempre che le domande con le pubblicazioni e i documenti relativi pervengano al Ministero non più tardi di 10 giorni dopo la scadenza del termine del concorso.

Le domande, coi titoli accademici, dovranno essere inviate al Ministero in piego separato, e sui pacchi o cassette contenenti le pubblicazioni oltre all'indirizzo, dovrà essere indicato il cognome del concorrente e il concorso a cui prende parte.

Roma, 11 luglio 1922.

Il ministro
ANILE.

Il direttore: DARIO PEANZI. — Tipografia delle Mantellate — TOMINO RAFFAELE, *gerente*.